

Incarico Cramerì concernente l'adeguamento delle basi giuridiche per le carte dei pericoli e le zone di pericolo

I motivi per cui vengono delimitate carte dei pericoli e zone di pericolo sono molteplici: frane, valanghe, caduta massi, inondazioni o altri fenomeni naturali. Le commissioni di pericolo valutano le zone minacciate da pericoli naturali e registrano tale valutazione in un piano; tale piano è vincolante per le autorità. Solo con il trasferimento nell'ordinamento base diventa vincolante per i proprietari dei fondi (art. 28 cpv. 2 e 3 della legge cantonale sulle foreste [LCFo; CSC 920.100]). Oggi il Cantone dei Grigioni distingue tra zone di pericolo elevato (zona di pericolo 1; rossa) e zone di pericolo medio (zona di pericolo 2; blu). La legge non distingue però quale pericolo abbia portato all'emanazione di una carta dei pericoli o di una zona di pericolo: nelle zone di pericolo rosse vige un divieto generale di costruzione di nuovi edifici e impianti destinati a ospitare persone e animali. Edifici ed impianti esistenti destinati ad ospitare persone e animali possono solo essere rinnovati (art. 38 cpv. 2 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni [LPTC; CSC 801.100]). Nella zona di pericolo 2, nuovi edifici e impianti che servono per ospitare persone e animali necessitano di particolari misure edilizie di protezione. In caso di modifiche sostanziali a edifici esistenti devono essere prese le necessarie misure di protezione per tutto l'edificio (art. 38 cpv. 3 LPTC).

La sola determinazione di un pericolo da parte della commissione di pericolo nella carta dei pericoli comporta limitazioni considerevoli per i proprietari dei fondi interessati: pur essendo vincolante solo per le autorità, essa esplica già effetti per i proprietari. Lo stesso vale per la determinazione (definitiva) con carattere vincolante per i proprietari dei fondi nell'ordinamento base del Comune. Mentre altri Cantoni ammettono misure edilizie anche in zone di pericolo rosse, ad esempio tramite misure di protezione degli oggetti, nei Grigioni vige di fatto un divieto di costruzione. Non viene considerato se il pericolo è dato solo temporaneamente, come ad esempio in inverno a seguito del pericolo di valanghe, o se non vi sia un pericolo immediato per persone e animali, come ad esempio nel caso di frane (permanenti). Diversamente da altri Cantoni, nei Grigioni i proprietari dei fondi non possono dimostrare nella procedura per il rilascio della licenza edilizia che un pericolo dimostrato nella zona di pericolo non sussiste più o che può essere eliminato con altre misure di sicurezza.

Sulla base di quanto esposto, il Governo viene incaricato di sottoporre al Gran Consiglio un adeguamento del diritto cantonale secondo cui:

1. venga revocato l'effetto anticipato delle carte dei pericoli vincolante per le autorità;
2. vengano autorizzate misure edilizie in zone di pericolo, eventualmente tenendo conto di questioni di carattere assicurativo, qualora i rischi possano essere mantenuti entro limiti ragionevoli, ad esempio, con misure di protezione degli oggetti.

Coira, 10 dicembre 2025

Cramerì, Loi, Menghini-Inauen, Altmann, Berther, Berweger, Bettinaglio, Binkert, Brandenburger-Caderas, Brunold, Bundi, Butzerin, Caluori, Caviezel, Censi, Cola, Collenberg, Derungs, Dürler, Epp, Gansner, Gort, Grass, Heim, Holzinger-Loretz, Jochum, Kocher, Kohler, Kuoni, Lamprecht, Loepfe, Luzio, Messmer-Blumer, Metzger, Michael (Donat), Michael (Casta-segna), Mittner, Righetti, Roffler, Said Bucher, Saratz Cazin, Sax, Schutz, Sgier, Spagnolatti, Stocker, Tomaschett, Ulber, von Tschärner, Wieland, Zanetti (Sent), Zanetti Marion (Landquart)